



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

DELIBERAZIONE n. 28 del 31/03/2014

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VEROLANUOVA E MANERBIO ALLA STAZIONE APPALTANTE ASSOCIATA COSTITUITA AI SENSI DEL D.M. 226/2011.

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di marzo, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR	X	

Totale 6	Totale 0
----------	----------

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che con convenzione sottoscritta in data 27 marzo 2014 ed assunta al numero 08 di repertorio del Comune di Verolanuova, è stata costituita la Stazione Appaltante Associata ai sensi del D.M. 226/2011;
- Che con deliberazioni di Giunta Comunale dei Comuni di Verolanuova e Manerbio, è stata approvata la dotazione organica della costituenda gestione associata;
- Che i predetti atti di organizzazione prevedono che, in fase di avvio del servizio oggetto di gestione associata, saranno distaccati alla stessa talune unità di personale impiegate presso i Comuni della Convenzione a far data dal 27 marzo 2014 e sino al 31 dicembre 2014;

Richiamato il Parere 28 marzo 2013 numero 51 – Corte dei Conti – Sez. Reg. Contr. Basilicata, il quale, con inerenza alla natura giuridica dell'istituto del distacco ed ai conseguenti riflessi economici in materia di spesa di personale, operanti nei confronti dell'Ente utilizzatore e dell'Ente che autorizza il distacco, ha evidenziato che:

L'articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 numero 276 ha statuito che "1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

Ne deriva che, in caso di distacco, la titolarità dell'interesse principale alla diversa collocazione del lavoratore, che rimane in capo all'ente di provenienza caso del distacco, mentre può essere individuato presso l'ente utilizzatore, nel caso del comando. Tale diversa distribuzione degli interessi è confermata anche dalla individuazione, sopra evidenziata, dell'ente che deve definitivamente sopportare gli oneri economici della prestazione lavorativa.

Elemento caratterizzante entrambi gli istituti rimane, in ogni caso, la temporaneità dello spostamento.

Qualora le esigenze sottese divenissero permanenti e sussistessero l'interesse e la volontà di entrambe le amministrazioni (con parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici) e del dipendente (che formulasse all'uopo specifica domanda), si configurerebbero le condizioni per la cessione del contratto disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 del T.U.P.I..

Deve, sul punto, in ogni caso essere considerato che il personale comandato subisce, comunque, una vis abstrattiva da parte dell'ente di destinazione, visto che quest'ultimo, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali per la copertura di posti vacanti in organico, deve provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (art. 30, comma 2 bis, del T.U.P.I.).

Orbene, proprio le sopra evidenziate temporaneità ed eccezionalità dell'utilizzo del personale comandato porterebbero ad escludere che la relativa spesa possa assumere, per l'ente utilizzatore, i caratteri di obbligatorietà e consolidamento, che possano ricondurla nel novero delle uscite correnti da considerare nella verifica del tasso di rigidità del bilancio sottostante all'applicazione del vincolo di cui all'articolo 76, settimo comma, del D.L. 25 giugno 2008 numero 112.";

In estrema sintesi gli oneri economici connessi al distacco ed oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante Associata, fanno capo all'Ente di provenienza sia rispetto:

- A) all'articolo 76, settimo comma, del D.L. 25 giugno 2008, come modificato dall'articolo 28, comma 11 quater, D.L. 6 dicembre 2011 numero 201 (incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti);
- B) all'aggregato di spesa da considerare ai fini del limite di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm.ii.;
- C) Tale orientamento è ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con deliberazione numero 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011;

Acclarato che lo stesso legislatore ha recepito l'indirizzo interpretativo succitato, stabilendo all'articolo 1, comma 534 della legge 27 dicembre 2013 numero 147 (legge di stabilità per l'anno

2014) la neutralizzazione, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, delle spese sostenute dal Comune capofila della Convenzione, per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

Richiamata integralmente la delibera di Giunta Comunale numero 27 del 31/03/2014, avente ad oggetto la costituzione della dotazione organica della Stazione Appaltante Associata e relativo allegato sub.6 della stessa, dove sono indicati i dipendenti interessati dal distacco e che qui si intende integralmente richiamata;

Dato atto che, a seguito dell'attivazione del distacco, la disciplina del rapporto di lavoro risulta essere così articolata:

La titolarità delle parti nel distacco		
Distaccante	Distaccatario	Distaccato
Rimane titolare del rapporto	Nessuna titolarità	Fa riferimento al distaccante per gli obblighi relativi al rapporto di lavoro
Sostiene obblighi retributivi, contributivi, assicurativi	Rimborsa gli oneri sostenuti dal distaccante	
Compie ogni atto che comporta modifiche al rapporto di lavoro	Esercita il potere direttivo relativo alle modalità di esecuzione della prestazione	Soggiace al potere disciplinare del distaccante e a quello direttivo del distaccatario;
Mantiene la titolarità della gestione delle ferie	Manifesta eventuali esigenze in merito al periodo di ferie	Soggiace al potere disciplinare del distaccante
Esercita il potere disciplinare	Può informare il distaccante delle motivazioni che possono determinare l'avvio della procedura	Soggiace al potere disciplinare del distaccante
Diritti sindacali come da ordinaria gestione	Nessun potere	Gode dei diritti sindacali con riferimento alla realtà organizzativa del distaccante
Diritto di sciopero come da ordinaria gestione	Nessun potere	Non subisce limiti in relazione al distacco
Procede all'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro	Nessun potere	Soggiace alle ordinarie regole con riferimento ai provvedimenti del distaccante

(fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - "Il distacco del lavoratore subordinato" a cura di P.Pizzuti, S. Bradaschia, G. Buscema, Aprile 2009);

Dato atto ancora:

- che il distacco è disposto con decorrenza 27 marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2014 e, qualora necessario, potrà essere prorogato per ulteriori periodi;
- che, come stabilito nella precedente deliberazione di Giunta Comunale numero 27 del 31/03/2014, pluricitata, la relativa spesa sarà anticipata dai Comuni convenzionati ciascuno per la quota di competenza e che i Responsabili della Stazione Appaltante Associata procederanno a rimborso entro 30 giorni dall'accertamento e riscossione della quota di rimborso riconosciuto a favore della S.A.A. dall'articolo 8, comma 2 del D.M. 226/2011 dalle deliberazioni AEEG 407/2012/R/GAS e 93/2014/R/GAS;

Dato atto che del presente provvedimento dovrà essere data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali e alle RR.SS.UU.;

Rilevata la necessità di acquisire il previo consenso del personale distaccato, in esecuzione del disposto dei commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che dispongono rispettivamente:

" A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato." e "A decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato";

Visti:

- L'Art.14, Ccnl 22 gennaio 2004;
- La dichiarazione congiunta n.11, Ccnl 22 gennaio 2004;
- L'art.30, D.Lgs. 267/2000;
- L'articolo 30 del D.Lgs. 276/2003, che disciplina l'istituto del "Distacco";
- La circolare 3/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di "distacco";

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1) **Di autorizzare** il distacco temporaneo, con decorrenza 27.03.2014 e scadenza 31.12.2014, presso la Stazione Appaltante Associata costituita ai sensi del D.M. 226/2011, delle unità di personale di cui alla tabella 6 allegata alla deliberazione di Giunta Comunale numero 27 del 31/03/2014, che qui si intende integralmente richiamata;
- 2) **Di precisare** che: gli oneri economici connessi al distacco ed oggetto di rimborso da parte della Stazione Appaltante Associata fanno capo all'Ente di provenienza sia rispetto:
 - A) all'articolo 76, settimo comma, del D.L. 25 giugno 2008, come modificato dall'articolo 28, comma 11 quater, D.L. 6 dicembre 2011 numero 201 (incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti);
 - B) all'aggregato di spesa da considerare ai fini del limite di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm.ii.;
- 3) **Di precisare** inoltre che, come stabilito nella precedente deliberazione di Giunta Comunale numero 27 del 31/03/20014, pluricitata, la relativa spesa sarà anticipata dai Comuni convenzionati ciascuno per la quota di competenza e che i Responsabili della Stazione Appaltante Associata procederanno a rimborso entro 30 giorni dall'accertamento e riscossione della quota di rimborso riconosciuto a favore della S.A.A. dall'articolo 8, comma 2 del D.M. 226/2011 dalle deliberazioni AEEG 407/2012/R/GAS e 93/2014/R/GAS;

- 4) Di dare atto che la disciplina del rapporto di distacco è quella di cui alla tabella evidenziata nella premessa narrativa;
- 5) Di comunicare copia del presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali e alle RR.SS.UU.;
- 6) Di demandare ai Responsabili della Stazione Appaltante Associata la formalizzazione dei relativi provvedimenti in esecuzione del presente atto deliberativo, l'eventuale impegno di spesa nonché l'accertamento in entrata;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: DISTACCO TEMPORANEO DI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VEROLANUOVA E MANERBIO ALLA STAZIONE APPALTANTE ASSOCIATA COSTITUITA AI SENSI DEL D.M. 226/2011.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 31/03/2014



Il responsabile di Area
Dott. Salvatore Tarantino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Tarantino", written over the printed name.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile – art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 31/03/2014



Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Marchiori", written over the printed name.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 17 APR. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino
